

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA MIRABELLI

Seduta del 21/01/2025

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato, in data 07.05.2018, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB. In particolare, parte ricorrente chiede la restituzione della somma di euro 90,16 a titolo di spese incasso rate, di euro 603,63 a titolo di commissioni per l'intermediario del credito e di euro 202,07 a titolo di commissioni di attivazione e così per complessivi euro 840,86 oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Parte resistente, nel controdedurre, precisa ed eccepisce che il finanziamento è stato estinto a fronte di n. 49 rate saldate per un piano di ammortamento che ne prevedeva n. 120. Il contratto e il modulo SECCI sono chiari nello stabilire che maturano nel corso del tempo soltanto le "commissioni di gestione" e i "costi di incasso rata", rimanendo, invece, a carico della cliente le "commissioni di attivazione", le "provvigioni per l'intermediario del credito" e l'imposta di bollo, in quanto oneri che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto. Al momento dell'estinzione sono state quindi ristorate a

favore della cliente le commissioni di gestione ed i “costi incasso rate”, mentre nessun rimborso è stato effettuato per le “commissioni di attivazione”, trattandosi di costi aventi natura up front: per quanto riguarda poi le “commissioni di intermediazione”, queste remunerano un’attività svolta dall’intermediario del credito, cui la cliente si è liberamente e discrezionalmente rivolta. L’intermediario ha trattenuto l’importo corrispondendolo poi all’agente, sicché non è il reale *acciopiens* di tale importo e difetta di legittimazione passiva in relazione alla domanda della cliente. L’intermediario precisa, dunque, che la ripetibilità dei costi ex art. 125 sexies TUB è condizionata dal fatto che tali costi siano dovuti dal cliente per ottenere il finanziamento: non sono costi dovuti quelli frutto di una libera scelta del cliente. Sebbene sulla restituzione degli oneri in caso di estinzione anticipata sia intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, le disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d’Italia sono ancora vigenti ed immediatamente applicabili agli intermediari e ancora ora prevedono, in caso di estinzione anticipata, la rimborsabilità *pro quota* dei soli costi *recurring*, escludendo il riconoscimento dei costi up front. Nel caso in specie, l’intermediario si è uniformato alle Istruzioni e alle Disposizioni di cui alle norme primarie (art. 125 sexies TUB e art. 6 DPR 180/1950) e secondarie (Istruzioni della Banca d’Italia); tra l’altro, conferma la non ripetibilità dei costi la recente sentenza della Corte di Giustizia n. 55/2023, seppur resa con riferimento al credito immobiliare, come confermato dalla giurisprudenza di merito. Sussiste quindi il c.d. “principio di legittimo affidamento” che rappresenta l’interesse alla tutela di chi confida in una certa situazione che si è definita nella realtà giuridica. Conclude dunque l’intermediario chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.

In via preliminare, il Collegio rileva che non coglie nel segno l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’intermediario resistente con riguardo al rimborso delle commissioni spettanti all’intermediario del credito in quanto versate a quest’ultimo.

Infatti, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, si ritiene che in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea (Lexitor 11.09.2011), il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato dello stesso *“include tutti i costi posti a carico del consumatore, di cui il soggetto concedente abbia conoscenza, sicché non rileva la destinazione finale dell’importo pagato”*. (cfr. ex multis, Collegio di Napoli n. 7257/2023; si veda inoltre, al riguardo, quanto statuito in un caso analogo a quello di specie dal Tribunale Torino sentenza 20.03.2023 estensore Dr. Astuni).

Ciò premesso, si precisa che parte ricorrente ha estinto il finanziamento il 30 giugno 2022, in corrispondenza della rata n. 49/120, sulla base di conforme conteggio estintivo del quale è versata in atti conforme quietanza liberatoria.

Premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell'estinzione del finanziamento e della disciplina patti, si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo l'art. 11 octies, comma 2 D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 giacché - in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi *recurring*, l'art. 11 octies deve essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni.

Alla luce di quanto sopra, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell'entrata in vigore della Legge n. 106 del 23 luglio 2021 (25 luglio 2021), trova applicazione - ai fini del rimborso degli oneri non maturati alla data di estinzione anticipata - l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor: saranno dunque retrocedibili, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione - sia i costi cd. *recurring* (ossia i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale), sia i costi c.d. *up front* (ossia i costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito).

Ciò premesso, per quanto concerne il criterio da adottare concretamente per quantificare il rimborso di detti oneri (non essendosi la Corte di Giustizia pronunciata sul criterio da adottare ma limitandosi ad osservare che tutti i costi sostenuti dal consumatore devono essere restituiti in proporzione alla durata residua del contratto), costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 (richiamata peraltro espressamente dalla sentenza della Corte Costituzionale che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor) e più precisamente, ferma restando in ogni caso l'autonomia dei contraenti nel disciplinare diversamente il criterio di restituzione dei costi, sempre che questo sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda comunque ad un principio di proporzionalità:

- per i costi *recurring*, criterio di proporzionalità lineare;
- per i costi *up front*, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304 del 2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Si precisa inoltre che - relativamente alle imposte ed oneri erariali – è orientamento condiviso tra i Collegi che esse costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce quale sostituto d'imposta, adempiendo ad un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Ancora, con specifico riguardo agli oneri assicurativi, si richiama il principio per cui il loro rimborso può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio pro-rata temporis, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere ex ante

piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo al medesimo.

Tutto ciò premesso, codesto Collegio ritiene che il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato “*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*”, così recita: “*1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

Prima di passare all'esame delle singole voci di rimborso chieste dalla ricorrente, si rileva che il Collegio disattende l'argomentazione dell'intermediario, secondo cui sarebbero applicabili al caso di specie i principi affermati dalla sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 9 febbraio 2023 (c.d. Unicredit Bank Austria) e dunque che sarebbero da escludere dai costi oggetto di rimborso quelli di cui il consumatore ha già interamente usufruito al momento della concessione del finanziamento (cd. costi aventi natura up front). La citata sentenza, infatti, fa riferimento alla materia dei contratti di credito immobiliare e non è dunque pertinente al caso di specie (cfr. al riguardo, ex multis, Collegio di Torino n. 6123/2023: Collegio di Napoli n.4441/2023).

Tutto sopra considerato, con riguardo agli oneri commissionali in merito ai quali si controverte, è possibile formulare le seguenti osservazioni:

- spese incasso rate: sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi ABF, la clausola in questione è stata riconosciuta coprire costi aventi natura *recurring*;
- commissioni di gestione: sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi ABF, la clausola in questione è stata riconosciuta coprire costi aventi natura *recurring*;
- commissione di attivazione: trattasi di attività aente naturalmente carattere *up front*;
- costi di intermediazione: per opinione concorde dei Collegi, trattasi di attività di carattere *up front* se esercitata, come nel caso di specie, da un agente in attività di mediazione creditizia (quindi da parte di un soggetto non abilitato ad intervenire nella fase gestoria del finanziamento).

Si riporta dunque di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi.



Ciò detto, vista la regola della doverosa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, questo Collegio assegna alla ricorrente, il complessivo importo da lei richiesto di euro 840,86.

Il Collegio precisa infine che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore delle nuove Disposizioni ABF, ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di pag. 25 delle predette Disposizioni, l'importo finale contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo (cfr. decisione ABF, Collegio di coordinamento n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 841,00 (ottocentoquarantuno/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

II PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI